



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2008**

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti di prima necessità per l'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta che sottopongo al vostro esame e alla vostra approvazione si muove nel solco della politica di sostegno alla famiglia la cui urgenza e necessità è stata al centro della campagna elettorale di tutti i partiti ed è stata confermata nel programma del governo.

È ben evidente come l'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità e delle tariffe, cui stiamo assistendo e che sembra inarrestabile, abbia aggravato lo stato di bisogno delle famiglie. Gli stipendi ed i salari sono fermi o, comunque, non crescono con la stessa rapidità dei prezzi e per moltissime famiglie è sempre più difficile arrivare a fine mese.

In un Paese come il nostro, attraversato da una crescita demografica pari allo zero, questa situazione pesa, e pesa a maggior ragione sulle giovani coppie che anche per questa ragione non se la sentono di mettere al mondo dei figli o che, nella migliore dell'ipotesi, rinviando la gravidanza a tempi migliori. I dati degli istituti di statistica ci confermano questa tendenza: coppie senza figli, coppie con un solo figlio, aumento dell'età media delle partorienti.

Secondo quanto accertato dall'ISTAT, infatti, nel 2006 il tasso di natalità è stato del 9,5 per mille con un numero medio di figli per donna di 1,35 dato che colloca l'Italia tra i Paesi a tasso di fecondità più basso al mondo. Dai dati forniti dallo stesso Istituto emerge in tutta evidenza anche il fenomeno della posticipazione delle nascite, infatti, l'andamento delle nascite osservato tra il 1995 e il 2004 ha confermato l'aumento di tassi di fecondità più elevati nelle età superiori a 30 anni, mentre nelle donne più gio-

vani è continua la diminuzione dei livelli di fecondità.

Naturalmente sono diversi i fattori che devono essere presi in considerazione e che determinano questo andamento, ma di certo il fattore economico è spesso determinante se si pensa che una nuova nascita, per i soli alimenti per la prima infanzia, incide in media per il 20 per cento sul bilancio di una famiglia.

È a queste famiglie che si rivolge la presente proposta che ha come obiettivo quello di offrire un contributo che, per i primi tre anni di vita del neonato, le sollevi in parte dalle gravose spese per i prodotti destinati alla prima infanzia, equiparando tali prodotti alle spese sanitarie, con l'applicazione della prevista detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Premesso che sarà il Governo a stabilire con propria determinazione i prodotti che potranno usufruire della detrazione di cui sopra ritengo, anche per meglio chiarire la *ratio* della presente proposta, che i prodotti da prendere senz'altro in considerazione debbano essere principalmente quelli alimentari come il latte in polvere o liquido per neonati, il latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, gli omogeneizzati e quanto altro occorra per la sana alimentazione del bambino. La detrazione d'imposta potrà inoltre essere applicata anche ad altri prodotti non alimentari, ma ugualmente necessari come: gli accessori per l'allattamento, i pannolini, le culle, le carrozzine, e così via, acquisti che per essere ammessi alla detrazione dovranno essere documentati da fattura o da scontrino fiscale con l'indicazione del prodotto e del relativo prezzo pagato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

«*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti di prima necessità per l'infanzia. La detrazione spetta fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti alimentari e non alimentari considerati di prima necessità per l'infanzia e indicate le modalità per beneficiare della detrazione;».

2. Il decreto di cui alla lettera *c-quater*) dell'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

